Città di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.235 DEL 03/10/2025

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2025.

L'anno **2025** il giorno **3** del mese di **Ottobre** alle ore **12.52** in Bisceglie nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

Nominativo	Ruolo	Presenza
ANGARANO Angelantonio	**Sindaco**	**SI**
CONSIGLIO Angelo Michele	**Vice Sindaco**	**SI**
RIGANTE Roberta	**Assessore**	**SI - da remoto**
MUSCO Onofrio	**Assessore**	**SI**
BELSITO Antonio	**Assessore**	**NO**
DI PINTO Maurizio	**Assessore**	**SI - da remoto**
MONTERISI Angela	**Assessore**	**NO**
BIANCO Addolorata	**Assessore**	**NO**

Totale Presenti: **5**	Totale Assenti**:** **3**

Presiede la seduta il **Sindaco ANGARANO Angelantonio**
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale BASTA Francesca**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Premesso che in attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16/05/2022, la presente seduta della Giunta Comunale si è tenuta in formula mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, che mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite la piattaforma WhatsApp Video.

LA GIUNTA COMUNALE

VERIFICATO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11/bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO:

- l'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

CONSIDERATO che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

- in particolare il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, individua le componenti del "Gruppo di amministrazione pubblica", come segue:

Organismi strumentali	dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
Enti strumentali	dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
Enti strumentali controllati	dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, controllati comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,

	competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
Enti strumentali partecipati	Di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
Società	Intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
Società controllate	dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
Società	dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale

partecipate	partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2018 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 183 del 24/12/2019 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 210 del 28/12/2020 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 198 del 27/12/2021 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 23/12/2022 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 18/12/2023 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 23/12/2024 "Ricognizione periodica delle partecipazioni art. 20, comma 1, e seguenti D. Lgs. 175/2016 e s.m.i." al 31/12/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29/09/2024/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e i documenti allegati (art. 11 del D.Lgs. 118/2011);

PRESO ATTO che:
il bilancio di esercizio al 31/12/2024 del Comune di Bisceglie formato da: Stato Patrimoniale; Conto Economico e Relazione sulla gestione 2024 è stato approvato con la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/05/2025.

EFFETTUATA:
la ricognizione degli enti strumentali e delle società, ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bisceglie per l'esercizio 2025, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011:

Classificazione	**Tipologia**	**Denominazione**	**Quota di Partecipazione**
Enti Strumentali	Ente strumentale partecipato	Puglia Culture ex Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale	0,82%
	Ente strumentale	AIP – Autorità Idrica Pugliese	1,35%

	partecipato		
	Società partecipata	Consorzio per lo sviluppo dell'area della Conca barese	7,50%
	Società consortile	G.A.L. Ponte Lama scarl	6,00%
	Società controllata	Bisceglie Approdi S.p.A.	99,26%
	Società consortile	G.A.L. Terre di Mare scarl	6,50%
	Società partecipata	S.T.U. Seminario S.p.A.	5%

ATTESO che:
le modifiche apportate dal DM del 11/08/2017 al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 hanno

- **modificato** la definizione dell'area di consolidamento prevedendo che "… a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";

- **notevolmente ampliati** il perimetro di consolidamento, a partire dall'esercizio 2018, comprendendo sia le società quotate in borsa che le società miste, in cui l'ente detiene una quota di partecipazione superiore al 20%;

- **limitato** la soglia di irrilevanza prevedendo che singolarmente un bilancio è irrilevante se non supera il 3% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza singola) e che complessivamente i bilanci irrilevanti non possono superare il 10% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza globale).

VISTO che:
il principio contabile individua due condizioni al verificarsi delle quali non scatta l'obbligo di consolidamento:

- irrilevanza;

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

TENUTO CONTO che:
il criterio dell'irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la partecipazione è considerata ininfluente ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e finanziaria, per cui non occorre consolidare, se rispetto al Bilancio della capogruppo si riscontra che:

- si possiedono micropartecipazioni inferiori all'1% del capitale sociale non titolari di affidamenti diretti;

- i valori di bilancio (totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) hanno un'incidenza inferiore al 3% rispetto ai valori di bilancio dell'Ente locale;

- il totale dei valori dei bilanci (totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) singolarmente irrilevanti hanno nel loro complesso un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai valori

- di bilancio dell'Ente locale.

ACQUISITI:
i Bilanci d'esercizio al 31/12/2024 regolarmente approvati delle società rientranti nel GAP del Comune di Bisceglie, come di seguito riportati:

Tipologia	Denominazione	Bilancio 2024	Verbale assemblea
Ente strumentale partecipato	Puglia Culture ex Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale	acquisito	03_ 22/05/2025
Ente strumentale partecipato	AIP – Autorità Idrica Pugliese	acquisito	36_ 30/04/2025
Società partecipata	Consorzio per lo sviluppo dell'area della Conca barese	acquisito	92_06/05/2025
Società consortile	G.A.L. Ponte Lama scarl	acquisito	1_10/07/2025
Società controllata	Bisceglie Approdi S.p.A.	acquisito	97_ 30/06/2025
Società consortile	S.T.U. Seminario S.p.A.	acquisito	28/04/2025
Società consortile	G.A.L. Terre di Mare scarl	acquisito	15/07/2025

PRESO ATTO
dei bilanci d'esercizio al 31/12/2024 allegati ed approvati con verbale delle rispettive assemblee.

PRESO ATTO ALTRESI' che:
è necessario procedere alla verifica della soglia di rilevanza singola (3%), prendendo in considerazione i valori di bilancio della capogruppo (Comune di Bisceglie) e delle società e/o enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la conseguente definizione del perimetro di consolidamento, si procede al calcolo ed al confronto delle seguenti voci di bilancio Totale Attivo, Patrimonio Netto, Totale Ricavi caratteristici.

PUGLIA CULTURE ex Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
17.165.029,00	239.168.581,15	111.985,00	133.364.804,74	25.987.125,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	7,17695816		0,08396893		52,41410627
	Rilevanza		Irrilevanza		Rilevanza

AIP - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
15.920.100,14	239.168.581,15	4.816.810,15	133.364.804,74	78.768.177,02	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	6,65643458		3,61175511		158,8695787
	Rilevanza		Rilevanza		Rilevanza

CONCA BARESE					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
236.172,00	239.168.581,15	224.475,00	133.364.804,74	60.002,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	0,098747084		0,168316521		0,12101959
	Irrilevanza		Irrilevanza		Irrilevanza

GAL PONTE LAMA					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
446.917,00	239.168.581,15	34.975,00	133.364.804,74	447.151,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	0,186862755		0,02622506		0,901870447
	Irrilevanza		Irrilevanza		Irrilevanza

BISCEGLIE APPRODI					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
1.824.865,00	239.168.581,15	1.079.930,00	133.364.804,74	830.967,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	0,763003648		0,809756369		1,675998889
	Irrilevanza		Irrilevanza		Irrilevanza

GAL TERRE DI MARE					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
11.101,00	239.168.581,15	9.201,00	133.364.804,74	0,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	0,004641496		0,006899122		0
	Irrilevanza		Irrilevanza		Irrilevanza

STU SEMINARIO					
Tot Attivo Società	Tot Attivo Ente	Patrimonio Netto Società	Patrimonio Netto Ente	Tot. Ricavi Caratt. Società	Componenti Positivi della Gestione Ente
2.677.771,00	239.168.581,15	363.884,00	133.364.804,74	596,00	49.580.402,78
Percentuale di rilevanza 3%	1,119616543		0,272848598		0,001202088
	Irrilevanza		Irrilevanza		Irrilevanza

VERIFICATO che:
Sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio degli Enti e delle società controllate e/o partecipate da questo Ente e riferiti all'anno 2024, nonché dalla verifica della soglia di rilevanza singola (3%) risultano:

1. **incluse nel perimetro di consolidamento:**

    a. la Società Bisceglie Approdi S.p.A. in quanto, ai sensi delle modifiche apportate dal DM dell'11/08/2017 al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, questo Ente detiene una quota di partecipazione superiore al 20%;

    b. l'Autorità Idrica Pugliese, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto la soglia di rilevanza singola del 3%;

2. **inclusa, altresì nel perimetro di consolidamento** la società consortile Gal Ponte Lama s.c. a r.l. in quanto, trattandosi di società avente come core business la gestione di finanziamenti pubblici ed essendo rientrata nel perimetro di consolidamento degli anni precedenti, si ritiene opportuno per omogeneità con l'attività pregressa di questo Ente inserirla nel perimetro di consolidamento per l'anno 2025;

3. **escluse dal perimetro di consolidamento** le seguenti società partecipate per non aver superato i parametri riferiti alla soglia di rilevanza singola del 3%**:**

    a. Consorzio per lo sviluppo dell'area della Conca Barese S.c. a r.l.

    b. S.T.U. Seminario S.p.A.

    c. Gal Terre di Mare s.c. a r.l

4. **escluso, altresì, dal perimetro di consolidamento** Puglia Culture ex Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, in quanto trattasi di micropartecipazione inferiore all'1% (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) e non risulta titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del GAP così come previsto dal DM dell'11/08/2017 e così come ribadito con delibera n. 19 del 02/02/2018 dalla Corte dei Conti (Sez. Reg. Contr. Piemonte).

DEFINITO:
l'elenco degli enti, aziende e società comprese nel GAP del Comune di Bisceglie che rientrano nell'area di consolidamento del bilancio consolidato, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 del principio contabile, applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011.

RITENUTO DI PROCEDERE
al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato, con la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (ELENCO 1);

Elenco 1 - Elenco delle componenti del GAP per l'esercizio 2025

Classificazione	**Tipologia**	**Denominazione**	**Quota di Partecipazione**
Enti Strumentali	Ente Pubblico Economico	Puglia Culture ex Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale	0,82%
	Consorzio	AIP – Autorità Idrica Pugliese	1,35%
	Società consortile	Consorzio per lo sviluppo dell'area della Conca barese	7,50%
	Società consortile	G.A.L. Ponte Lama scarl	6,00%
	Società per azioni	Bisceglie Approdi S.p.A.	99,26%
	Società consortile	G.A.L. Terre di Mare scarl	6,50%
	Società per azioni	S.T.U. Seminario S.p.A.	5%

- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (ELENCO 2).

Elenco 2 - Elenco delle componenti del GAP rientranti nel consolidamento per l'esercizio 2025

Classificazione	**Rapporto con la controllata**	**Denominazione**	**Quota di Partecipazione**
Società	Partecipata	AIP – Autorità Idrica Pugliese	1,35%
	Controllata	Bisceglie Approdi S.p.A.	99,26%
	Partecipata	G.A.L. Ponte Lama scarl	6,00%

DATO ATTO che:
i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, così come previsto al punto 3.1 Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO di:
approvare la direttiva alle società partecipate per la redazione del bilancio consolidato 2025.

VISTI:

- l'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011
- l'art. 147 quater comma 4 del D.lgs. 267/2000
- l'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;
- il Segretario Generale ha espresso parere di conformità favorevole, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, in due separate votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate

1) di approvare, come in effetti approva, la ricognizione degli enti strumentali e delle società ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bisceglie al 31/12/2025, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011, le cui risultanze sono contenute nel seguente Elenco n. 1:

Elenco 1 - Elenco delle componenti del GAP per l'esercizio 2025

Classificazione	Tipologia	Denominazione	Quota di Partecipazione
Enti Strumentali	Ente Pubblico Economico	Puglia Culture ex Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,82%
	Consorzio	AIP – Autorità Idrica Pugliese	1,35%
	Società consortile	Consorzio per lo sviluppo dell'area della Conca barese	7,50%
	Società consortile	G.A.L. Ponte Lama scarl	6,00%
	Società per azioni	Bisceglie Approdi S.p.A.	99,26%
	Società consortile	G.A.L. Terre di Mare	6,5%
	Società per azioni	S.T.U. Seminario S.p.A.	5%

2) L'elenco degli enti, aziende e società comprese nel gruppo "Comune di Bisceglie" che rientrano nell'area di consolidamento del bilancio consolidato, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 del principio contabile applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, le cui risultanze sono contenute seguente Elenco n. 2:

Elenco 2 - Elenco delle componenti del GAP rientranti nel consolidamento per l'esercizio 2025

Classificazione	Rapporto con la controllata	Denominazione	Quota di Partecipazione
Società	Partecipata	AIP – Autorità Idrica Pugliese	1,35%
	Controllata	Bisceglie Approdi S.p.A.	99,26%
	Partecipata	G.A.L. Ponte Lama scarl	6,00%

3) approvare la direttiva alle società partecipate per la redazione del bilancio consolidato 2025.

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle Società, rientranti nell'area di consolidamento nel GAP "Comune di Bisceglie";

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, evidenziando che sarà cura dell'Ufficio di segreteria generale curare gli adempimenti di propria competenza, in relazione alla presente deliberazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 125 del TUEL.

Pareri

Comune di Bisceglie

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 301**

Ufficio Proponente: **Gestione Economico Finanziaria**

Oggetto: **DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economico Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Angelo Pedone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
ANGARANO ANGELANTONIO	BASTA FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELANTONIO ANGARANO in data 03/10/2025
BASTA FRANCESCA in data 03/10/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale BASTA Francesca attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale www.comune.bisceglie.bt.it il giorno 03/10/2025 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

La presente Deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Bisceglie, 03/10/2025

Il Segretario Generale
BASTA Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 03/10/2025

Il Segretario Generale
BASTA Francesca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BASTA FRANCESCA in data 03/10/2025